Cassazione civile sez. I, 15/10/2026, (ud. 11/06/2026- dep. 15/10/2026) - n. 26880

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Dott. GIUSTI Alberto - Presidente

Dott. TRICOMI Laura - Consigliere

Dott. COSTANZO Antonio - Consigliere Rel.

Dott. SCALIA Laura - Consigliere

Dott. RUSSO Rita Elvira Anna - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25778/2025 R.G. proposto da

La.Mi., nato il (Omissis) a L, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Gorini

- RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro pro tempore

- INTIMATO

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 2720/2025 depositata il 14 ottobre 2025 a definizione del proc. n. 1048/2025 R.G.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2026 dal Consigliere Antonio Costanzo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il ricorrente, cittadino peruviano, padre di una figlia ormai trentenne, avente cittadinanza italiana e residente a N, impugna la sentenza in 14 ottobre 2025 con cui la Corte d'Appello di Milano ha confermato il rigetto del ricorso avverso il diniego di permesso di soggiorno per coesione familiare chiesto ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. c), D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (di seguito, anche, TUI).

2. A quanto emerge dagli atti, e in particolare dalla sentenza impugnata, l'odierno ricorrente aveva proposto ricorso al Tribunale di Milano avverso il provvedimento 28 giugno 2023, notificatogli il 12 luglio 2023, con cui il Questore di Milano aveva rigettato l'istanza 26 agosto

2021 di permesso di soggiorno per coesione familiare con la figlia, all'epoca ventisettenne, residente a Napoli dalla nascita.

Come riferisce il ricorrente, il Questore aveva escluso sia la sua condizione di familiare a carico della figlia (artt. 2, lett. b), n. 4 e 10, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30), sia la convivenza tra padre e figlia (art. 19, comma 2, lett. c), TUI).

Come si legge nella sentenza impugnata, il Tribunale, con sentenza 5 marzo 2025, aveva ritenuto non dimostrata né la convivenza del ricorrente con la figlia, in assenza di idonea prova testimoniale o documentale, né la vivenza del padre a carico della figlia, sfornita di prova documentale e contraddetta dalle stesse allegazioni del ricorrente.

Da un lato, il Tribunale aveva ritenuto insufficiente la produzione di un documento attestante un bonifico di Euro 320,00 in data 3 dicembre 2022 (peraltro, disposto dal padre, e non dalla figlia, a favore di una società Srl con socio unico, e avente causale "Mensilità corso grafica pubblicitaria") e di una decisione 26 giugno 2021 con cui il Giudice di pace di Milano aveva accolto l'opposizione avverso il decreto di espulsione emesso il 27 aprile 2021 avendo ravvisato "un legame di convivenza" del ricorrente con la figlia, peraltro, secondo il Tribunale, sulla base di documenti non prodotti in giudizio e con un accertamento non attuale.
Dall'altro, aveva osservato che, alla stregua degli accertamenti della Questura tramite le banche dati dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate, la figlia era priva di redditi per mantenere sé e il padre e che lo stesso ricorrente aveva allegato di provvedere alla figlia.

3. Alle medesime conclusioni, in fatto e in diritto, è giunta la Corte d'Appello di Milano con la sentenza ora impugnata.

4. Il Ministero dell'Interno, cui il ricorso è stato notificato il 15 dicembre 2025, è rimasto intimato.

5. Il ricorrente non ha depositato memoria illustrativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è affidato a tre motivi, formulati i primi due in relazione al numero 3 e il terzo in relazione al numero 5 dell'art. 360, comma 1, c.p.c.

Primo motivo: violazione e falsa applicazione dell'art. 19, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 286/98 e dell'art. 8 CEDU.

Secondo motivo: violazione e falsa applicazione dell'art. 7, D.Lgs. n. 30/2007.

Terzo motivo: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in particolare con riferimento alla sussistenza di effettivi legami personali tra il padre e la figlia.

2. Col primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 19, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 286/98 e dell'art. 8 CEDU.

2.1. Premesso di aver chiesto in via principale, in entrambi i gradi di merito, l'accertamento del diritto al permesso di soggiorno "perché convivente con cittadina italiana laddove la convivenza non è da intendersi come mera coabitazione, ma quale comunione di vita, così come interpretata dalla giurisprudenza del Supremo Collegio" (peraltro il ricorrente, come già aveva fatto il Giudice di pace, richiama un precedente, ossia Cass., sez. III, 21 marzo 2013, n. 7128, in tema di risarcimento del danno ex art. 2059 c.c. a favore della c.d. vittima secondaria, in quel caso la fidanzata che avrebbe contratto matrimonio con la vittima primaria solo dopo il sinistro, e che dunque nulla ha a che fare con la fattispecie concreta), il ricorrente sostiene che l'accertamento sulla "effettività della convivenza" era già stato compiuto dal Giudice di pace con decisione del 26 giugno 2021 ed era "definitivo e immutabile", un "dato di fatto" al mese di giugno 2021, poiché quella sentenza era passata in giudicato. Pertanto, sostiene il ricorrente, "se... è stata dimostrata la sussistenza di un legame affettivo, personale, di supporto alla crescita del padre nei confronti della figlia sino all'età dei suoi 25 anni - data dell'accertamento del giudice di Pace- come può sostenersi che tale accertamento non sia più attuale dopo 4 anni perché durante questo periodo "possono essere cambiate tante cose" (?!?)".

Il ricorrente richiama dunque a suo favore, e ritiene elemento sufficiente a dimostrare il presupposto dell'affermato diritto, la pronuncia del Giudice di pace che aveva annullato il decreto prefettizio di espulsione 27 aprile 2021 e ne riporta uno stralcio della motivazione: "risulta che l'opponente è legato stabilmente alla figlia della quale si occupa stabilmente compatibilmente con le proprie finanze" e dunque "lo straniero ha un legame di convivenza con la figlia, cittadina italiana, laddove la convivenza venga letta secondo il principio espresso dalla giurisprudenza della Suprema Corte per il quale la convivenza non ha da intendersi necessariamente come coabitazione, quanto piuttosto come stabile legame tra due persone, connotato da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti (Cass. Civ. Sez. III 7128/2013) e tale può dedursi quella tra l'opponente e la figlia".

2.2. È opportuno ripercorrere i passaggi salienti della decisione impugnata.

2.2.1. In primo luogo, la Corte d'Appello di Milano, richiamata Cass., sez. I, ord. 6 ottobre 2023, n. 28189 a proposito dell'indagine sulla stabile convivenza da condursi caso per caso ai fini della tutela del diritto di cui all'art. 8 CEDU, afferma essere pacifico e non contestato dall'appellante che il padre vive a Milano e lavora stabilmente in Italia mentre la figlia vive a Napoli, e ciò esclude la convivenza. Inoltre, analizza gli elementi probatori, dichiara di condividere "nel caso in esame... la valutazione del giudice di primo grado in merito alla insufficienza di prove offerte da parte ricorrente al fine comprovare la effettiva comunione di vita con la figlia, avendo depositato: 1) una unica ricevuta di Euro 320,00 di un bonifico eseguito il 3.12.2022, (a favore di Ilas Srl peraltro), con causale "mensilità corso grafica pubblicitaria", contributo di natura occasionale, non idoneo a comprovare una effettiva presa in carico della figlia che risulta priva di attività lavorativa; 2) inoltre la figlia ha 29 anni e non è documentato come provveda al proprio mantenimento a Napoli, considerato che risulta essere priva di redditi propri come accertato dalla Questura attraverso le banche dati Agenzia

Entrate e INPS; 3) la sentenza del giudice di pace di Milano del 26.6.2021, con cui è stata accolta l'opposizione avverso il decreto di espulsione, desumendo la sussistenza del requisito della convivenza con la figlia - da non intendersi come coabitazione, ma piuttosto come stabile legame connotato da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti. Condivisibilmente il Tribunale ha ritenuto non attuale tale accertamento - fondato su documenti non allegati in produzione. Si deve tenere in debito considerazione il tempo trascorso, ben 4 anni, durante il quale possono essere cambiate molte cose".

In secondo luogo, a fronte del motivo di appello volto a lamentare la mancata applicazione dell'art. 7, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, la Corte ha osservato che: "Nella fattispecie, inoltre, non è possibile applicare la disciplina di cui al D.Lgs. 30/2007, che all'art 2 co.1 lett. b n. 4 stabilisce quali siano i familiari cui possono applicarsi le norme del decreto: "gli ascendenti diretti a carico del cittadino dell'Unione". Nel caso in esame, infatti, il padre non risulta essere a carico della figlia, ma semmai il contrario.

Infine, non sono da sottovalutare i precedenti penali del ricorrente...".

2.2.2. Ciò premesso il primo motivo è infondato.

sulla base di un accertamento di fatto, insuscettibile di sindacato ad opera del giudice di legittimità e neppure censurato col motivo in esame, la Corte d'Appello ha ritenuto non provata e anzi ha positivamente escluso l'"effettiva" convivenza (necessaria, non vertendosi in ipotesi di rapporto di coniugio: v., fra le altre, Cass., sez. I, ord. 14 ottobre 2021, n. 28201, pagina 4; Cass., sez. VI-1, ord. 27 luglio 2017, n. 18689; Cass., sez. I, 23 luglio 2010, n. 17346) tra il padre, stabilmente insediato nella provincia di Milano ove lavora, e la figlia, residente a Napoli dalla nascita.

Su tale accertamento di fatto, integrato dalle osservazioni critiche in ordine all'insufficienza dei documenti prodotti e invocati dall'appellante (la decisione del Giudice di pace di Milano del 26 giugno 2021, adottata sulla base di documenti non prodotti nel giudizio di primo grado definito dal Tribunale di Milano con la sentenza 5 marzo 2025 e dunque insuscettibili di valutazione; un bonifico del 3 dicembre 2022), alla condizione di vita e reddituale della figlia, alla mancata produzione dei documenti a suo tempo esaminati dal Giudice di pace, la Corte d'Appello, che nel riassumere il contenuto dell'atto d'appello aveva rilevato che l'appellante riferiva di convivere con una connazionale in delicate condizioni di salute (v. a pagina 3 della sentenza impugnata), ha escluso la prova, seria e rigorosa, dell'"effettiva" comunione di vita: "L'appello nel merito è infondato. Nel caso di specie risulta pacifico e non contestato che parte appellante, che vive a Milano, cittadino non comunitario che lavora stabilmente in Italia, sia padre della cittadina italiana La.Mi. nata il (Omissis) a N, ove vive. Pertanto, non sussiste convivenza tra figlia e padre e di conseguenza manca il presupposto normativo stabilito dall'art. 19 comma 2 lett. c) D.Lgs. 286/98 che prescrive per i cittadini stranieri la "effettiva convivenza con parenti entro il 2 grado" al fine di beneficiare della tutela prevista dalle norme in esame e richiedere e ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 28 co. 1 lett. b) D.P.R. 394/1999".

In altri termini, la Corte di merito ha accertato che l'odierno ricorrente non si trovava, né al tempo della domanda né a quello della decisione, "nelle documentate circostanze di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del testo unico" (art. 28, comma 1, lett. b), D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, che rinvia all'art. 19, comma 2, lett. c), TUI; sulla necessità della effettiva convivenza, cfr. Cass., sez. I, ord. 14 ottobre 2021, n. 28201; Cass., sez. I, ord. 18 marzo 2020, n. 7427).

Non sussiste dunque l'affermata violazione o falsa applicazione di norme di diritto, tanto più che in nessuno degli atti l'odierno ricorrente ha indicato con precisione dove e in quale periodo, coevo o successivo all'istanza al Questore, si sarebbe svolta l'affermata convivenza e che neppure nel ricorso per cassazione si contesta il dato di fatto descritto come pacifico dai giudici di merito: il padre vive a Milano, la figlia vive dalla nascita a Napoli.

Né vale al ricorrente invocare, con richiamo alla pronuncia del Giudice di pace, un giudicato che non esiste, avuto riguardo ai seguenti profili: l'eterogeneità delle fattispecie in confronto; la nozione lata di convivenza accolta nella decisione 26 giugno 2021 sulla base di un precedente di legittimità in tema di danno non patrimoniale, dunque estraneo alla disciplina di cui al TUI e relativo regolamento di attuazione e concernente, ad altri fini, una relazione affettiva non confrontabile con quella familiare posta a base della domanda dell'odierno ricorrente; l'assoluta genericità della motivazione in fatto resa dal Giudice di pace, anche sotto il profilo delle circostanze di luogo e tempo, il che conferma come quel giudice, la cui decisione in sostanza riconosce il mancato raggiungimento della prova della coabitazione e su tale consapevolezza si fonda, avesse presente un mero legame affettivo, sia pur intenso quale può essere quello tra genitore e figlio, integrato dal supporto economico, invero non descritto neppure per relationem, ma non l'effettiva e documentata convivenza con parenti entro il secondo grado di nazionalità italiana (e non con il coniuge di nazionalità italiana). In ogni caso, è decisivo il mancato assolvimento, da parte del richiedente, dell'onere di allegazione e prova di precisi fatti storici riferibili al tempo dell'istanza rivolta al Questore o al periodo successivo.

Il generico richiamo all'art. 8 non conduce a un esito diverso.

3. Col secondo motivo si deduce violazione dell'art. 7, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 in tema di "diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi".

3.1. Il ricorrente censura la sentenza impugnata perché, dopo aver escluso l'applicazione del D.Lgs. n. 30/2007 non rientrando l'appellante nella nozione di familiare alla stregua dell'art. 2, D.Lgs. cit. in quanto non ascendente a carico, la Corte d'Appello nulla ha detto a proposito dell'applicazione dell'art. 7, D.Lgs. cit.

Si legge nel ricorso: "Nel caso di specie, però, il La.Mi., avente cittadinanza peruviana, ha raggiunto sul suolo italiano la figlia che non è - solo - una cittadina dell'Unione, ma è cittadina italiana. Nel caso di specie, poi, la figlia è ancora studentessa e non dispone di redditi proprio, essendo, al contrario - e peraltro come ovvio e doveroso- mantenuta dal padre (che infatti lavora regolarmente, come da doc. 7 ricorso e doc. 1 e 2 allegati alla memoria)". Ad avviso del

ricorrente, che richiama un precedente di merito, la Corte d'Appello non ha considerato che le condizioni di cui al comma 1, lettere a), b) o c) (v. l'art. 7, comma 2) non devono essere soddisfatte quando i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro accompagnano o raggiungono nel territorio nazionale (non un cittadino dell'Unione, ma) un cittadino italiano, come nella specie.

3.2. Il motivo non può essere accolto.

L'argomento svolto dal ricorrente, da un lato, assume come incontestato un fatto (invero contrastante con l'interpretazione ora propugnata dal ricorrente, ma) di cui in realtà non è stata data prova e che la Corte d'Appello ha negato, ossia che la figlia maggiorenne e prossima a compiere trent'anni sia mantenuta dal padre, attesa la natura occasionale del contributo di Euro 320,00 corrispondente al pagamento, eseguito il 3 dicembre 2022 a favore di una società, di una mensilità di un corso di grafica pubblicitaria; dall'altro, contrasta con la disciplina posta dal D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, che definisce con chiarezza le finalità dello strumento di attuazione della direttiva 2004/38/CE (art. 1), le nozioni di "cittadino dell'Unione" e di "familiare" (art. 2), il novero degli aventi diritto (art. 3), e non può trovare applicazione al caso di specie, neppure con riguardo all'art. 7. Di per sé, il solo fatto che il ricorrente non sia a carico della figlia, che peraltro è priva di un'attività lavorativa e di redditi propri e dunque di risorse economiche, preclude la possibilità di attribuirgli la qualità di familiare ai sensi del D.Lgs. n. 30/2007 (Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:... b) "familiare": b);... 4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b); ...") e così di applicare l'art. 7 (art. 7, comma 2: "2. Il diritto di soggiorno di cui al comma 1 è esteso ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro quando accompagnano o raggiungono nel territorio nazionale il cittadino dell'Unione, purché questi risponda alle condizioni di cui al comma 1, lettere a), b) o c)").

4. Il terzo motivo è formulato in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

4.1. Il ricorrente lamenta la non adeguata valutazione di prove documentali attestanti, "con scritti e fotografie", "il legame affettivo" con la figlia sin dalla nascita della stessa e che, se valutati congruamente, avrebbero potuto portare al riconoscimento della "convivenza latamente intesa"; sostiene inoltre che la Corte d'Appello "non ha tenuto in debito conto il sostentamento economico elargito dal padre alla figlia datato dicembre 2022 e dunque successivo all'accertamento già compiuto dal Giudice di Pace"; conclude infine che "se la Corte avesse effettuato una valutazione dei diversi aspetti del caso concreto, avrebbe ravvisato legami affettivi meritevoli di protezione".

4.2. Premesso che si è in presenza di un caso di doppia conforme, il motivo è inammissibile per varie ragioni, considerato che: la valutazione dei fatti di causa è riservata al giudice di merito; nel ricorso non sono in alcun modo descritti e datati i fatti storici decisivi di cui la Corte di merito avrebbe omesso l'esame, insufficiente essendo il generico richiamo a scritti e fotografie, che lo stesso ricorrente, al termine dell'illustrazione del primo motivo, ammette essere stati prodotti tardivamente solo in appello ("la sentenza afferma erroneamente che

l'accertamento del Giudice di pace era fondato su documenti non allegati in produzione, che invece risultano essere stati depositati insieme alla citazione in appello e non valutati dalla Corte", pag. 4); il ricorrente non ha spiegato perché non dovrebbe operare la preclusione di cui all'art. 360, comma 4, c.p.c.; il ricorrente non ha indicato il "fatto storico" il cui esame sarebbe stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulterebbe esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., sez. II, ord. 6 febbraio 2025, n. 2961; Cass., sez. II, ord. 20 giugno 2024, n. 17005; Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053); il motivo non coglie la ratio decidendi in relazione ai motivi di appello, incentrata, da un lato, sulla mancata prova di una convivenza effettiva, necessaria ai fini dell'applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 28, comma 1, lett. b), D.P.R. n. 394/1999 e art. 19, comma 2, lett. c), TUI e, dall'altro, sull'insussistenza del requisito della vivenza a carico e delle condizioni indicate al comma 1, lettere a), b) o c), dell'art. 7, D.Lgs. n. 30/2007.

5. In conclusione, il ricorso va respinto.

6. Nulla sulle spese, stante la non costituzione dell'amministrazione.

7. Sussistono i presupposti processuali del c.d. doppio contributo, sempre che sia dovuto.

8. - Va disposto l'oscuramento del nominativo e dei dati identificativi di tutte le parti e dei soggetti coinvolti nel procedimento.

P.Q.M.

Respinge il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Dispone l'oscuramento del nominativo e dei dati identificativi di tutte le parti e dei soggetti coinvolti

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'11 giugno 2026.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2026.